

ISTITUTO "COSTANTE GRIS"  
31021 MOGLIANO VENETO (TV)

---

DECRETO N. 220

del 25/07/2023

**D E C R E T O**

**DEL SEGRETARIO DIRETTORE**

Il Segretario Direttore Dott. Giorgio Pavan, in attuazione del Decreto del Commissario Straordinario Regionale n. 155 del 29/09/2020, ha adottato in data odierna il presente decreto, avente ad oggetto

**O G G E T T O**

**APPLICAZIONE NORMATIVA ANTIFUMO.**

**Visto**  
**Per l'impegno di spesa**

IL CAPO UFFICIO  
RAGIONERIA ED  
AMMINISTRAZIONE

---

**Visto**

---

## IL SEGRETARIO DIRETTORE

**PREMESSO CHE** con la legge 11 novembre 1975, n. 584, il legislatore, consapevole dei danni che può arrecare alla salute il fumo passivo ha posto un generico ed assoluto divieto di fumo nei seguenti locali:

- corsie d'ospedale;
- aule delle scuole di ogni ordine e grado;
- autoveicoli di proprietà dello Stato, di enti pubblici e di privati concessionari di pubblici servizi per trasporto collettivo di persone;
- metropolitane;
- sale d'attesa di stazioni ferroviarie, autofilotranviarie, portuali-marittime, aeroportuali;
- compartimenti ferroviari per non fumatori delle Ferrovie dello Stato e delle ferrovie date in concessione ai privati;
- compartimenti a cuccette e carrozze letto, durante il servizio di notte, se occupati da più di una persona;
- locali chiusi adibiti a pubblica riunione (ogni ambiente aperto al pubblico ove si eroga un servizio dell'amministrazione o per suo conto)
- sale chiuse di cinema e teatro;
- sale chiuse da ballo;
- sale-corse;
- sale riunioni di accademie;
- musei;
- biblioteche;
- sale di lettura aperte al pubblico;
- pinacoteche e gallerie d'arte pubbliche o aperte al pubblico.

Successivamente il Presidente del Consiglio dei Ministri con Direttiva del 14 dicembre 1995, adeguandosi a due sentenze dei giudici amministrativi (T.A.R. Lazio, sentenza n. 462 del 1995, Sentenza 399 del 11/20 dicembre 1996) ed al D.Lgs 626/1994 ha emanato alcune disposizioni che interpretano la normativa della legge 584/85.

In particolare la direttiva fornisce i seguenti criteri per l'individuazione dei locali in cui si applica il divieto:

1. tutti i locali utilizzati, a qualunque titolo, dalla P.A. e dalle aziende pubbliche per esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che i locali siano aperti al pubblico e per locale aperto al pubblico si deve intendere quello in cui la generalità degli amministrati e degli utenti accede, senza formalità e senza bisogno di particolari permessi negli orari stabiliti;
2. tutti i locali utilizzati, a qualunque titolo, da privati esercenti servizi pubblici, sempre che i locali siano aperti al pubblico;
3. tutti i luoghi indicati dall'art.1 della legge 11 novembre 1975, n. 584, anche se non si tratta di "locali aperti al pubblico" nel senso precisato dalla direttiva.

La direttiva precisa, inoltre:

- che le amministrazioni e gli enti possono comunque, in virtù della propria autonomia regolamentare e disciplinare, estendere il divieto a luoghi diversi da quelli previsti dalla legge n. 584 del 1975;
- che destinatari del divieto sono tutte le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (oggi Decreto Legislativo 165/2001), tra le quali sono comprese le IPAB;

- che nei locali in cui si applica il divieto vige l'obbligo di apporre cartelli con indicazione del divieto di fumo;
- che le amministrazioni pubbliche attuano il divieto di fumo comminato dalla legge n. 584 del 1975, esercitando poteri amministrativi regolamentari e disciplinari.

**RICHIAMATA** la Circolare del 28 marzo 2001, n. 4, che prevede i compiti dei dirigenti preposti alle strutture amministrative e precisamente:

- individuare, con atto formale, i locali della propria struttura, dove, ai sensi dei criteri prima citati, vige il divieto;
- individuare in ciascuna di esse, con atto formale, i funzionari incaricati di vigilare sull'osservanza del divieto e di procedere alla contestazione delle infrazioni, con obbligo di fare rapporto all'autorità competente, in caso di mancato pagamento;
- predisporre ed apporre i cartelli di divieto completi delle indicazioni fissate dalla direttiva: divieto di fumo, indicazione della norma che impone il divieto, sanzioni applicabili, soggetto cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto ed accertare le infrazioni.

**RITENUTO** di procedere agli adempimenti sopra evidenziati:

- individuazione dei locali soggetti al divieto di fumo
- individuazione dei funzionari incaricati di vigilare sull'osservanza del divieto e di comminare le sanzioni;

**DATO ATTO** che l'articolo 4 della Direttiva prevede che gli incaricati procedano alla contestazione di eventuali infrazioni alla stesura dei verbali ed all'invio degli atti alla Autorità competente come previsto dalla legge 24.12.1981 n. 689;

**PRESO ATTO** che le violazioni degli articoli 1 e 2 della legge 11/11/1975 n.584 sono punite a norma dell'articolo 7 della stessa norma, come sostituito dall'articolo 52 comma 20 della legge 448/2001 come segue:

- violazione del divieto di fumare sanzione amministrativa da € 25,00 a € 250,00 pagamento in misura ridotta entro 60 giorni € 50,00 (articolo 7 della legge 584/1975)
- violazione del divieto di fumare in presenza di una donna in stato di gravidanza evidente o di un bambino di età pari o inferiore a 12 anni, sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 pagamento in misura ridotta entro 60 giorni € 100,00 (articolo 7 della legge 584/1975)
- omessa esposizione, in posizione visibile, dei cartelli di divieto conformi a quanto previsto dalla legge, sanzione amministrativa da € 200,00 a € 2.000,00 pagamento in misura ridotta entro 60 giorni € 400,00 (articolo 7 della legge 584/1975)

**PRECISATO** che:

- la violazione deve essere contestata e notificata immediatamente o in caso di motivata impossibilità, notificata al trasgressore entro 90 giorni;
- contro il verbale di accertamento può essere presentato ricorso all'autorità competente a ricevere il rapporto entro 30 giorni dalla contestazione o notifica della violazione;
- la sanzione va pagata all'autorità competente a ricevere il ricorso entro 60 giorni;
- la presentazione del ricorso non interrompe i termini per il pagamento della sanzione;

**D E C R E T A**

- 1) di stabilire che in tutti gli spazi chiusi, compresi bagni e connettivi (scale, corridoi, etc.) delle seguenti strutture dell'Istituto C. Gris vige il divieto assoluto di fumo:
  - Sede Amministrativa;
  - Centro di Servizi;
  - Centro Diurno;
  - Officine, magazzini e locali tecnici;
  
- 2) di stabilire che in ognuna delle sedi sopra evidenziate potranno essere individuati locali o spazi per fumatori (per il personale/ospiti/visitatori). Gli spazi individuati dovranno essere contrassegnati da appositi cartelli con l'indicazione spazi per fumatori;
  
- 3) di individuare per ciascuna sede dell'Ente i funzionari incaricati di vigilare sull'osservanza del divieto e di procedere alla contestazione delle infrazioni, con obbligo di fare rapporto all' autorità competente, in caso di mancato pagamento, come segue:
 

• Sede Amministrativa:	Segretario Direttore o Dirigente Vicario;
• Centro Servizi:	Coordinatore di sede o suo Vice;
• Centro diurno:	Coordinatore di sede o suo Vice;
• Officine, magazzini e locali tecnici:	Responsabile del servizio;
  
- 4) di incaricare l'Ufficio Tecnico di verificare la presenza e l'effettiva esposizione dei cartelli di divieto completi delle indicazioni fissate dalla direttiva: divieto di fumo (indicazione della norma che impone il divieto, sanzioni applicabili, soggetto cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto ed accertare le infrazioni);
  
- 5) di precisare che gli eventuali locali o spazi destinati ai soggetti fumatori saranno, in ogni sede, opportunamente segnalati;
  
- 6) di incaricare gli uffici competenti per le formalità conseguenti.

  
**Il Segretario Direttore**  
 Giorgio Pavan

Il presente decreto è stato pubblicato per estratto all'Albo dell'Istituto

il 25 LUG. 2023



IL FUNZIONARIO INCARICATO

\_\_\_\_\_